

Rep.n. 65.498

COMUNE DI FIRENZE

"ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L."

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI

TIPOGRAFIA DEL COMUNE DI FIRENZE

CUI S01307110484202200076 - CIG: 9453946B08

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitré) e questo giorno 15 (quindici) del mese di marzo in Firenze e precisamente negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Giuseppe ASCIONE, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Dott. Massimo CAPANTINI, nato a Pontedera il 22 novembre 1974, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Amministrativo e Quartieri della Direzione Ufficio del Sindaco, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale

dello stesso Comune;

2) il sig. Raffaele CARDAMONE, nato a Pedivigliano (CS)

il 14 febbraio 1959, domiciliato per la carica ove

appresso, il quale mi dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio ma nella sua qualità

Amministratore Unico e legale rappresentante

dell'Impresa "ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL", con sede in

Decollatura (CZ), via Sorbello n. 56, Codice Fiscale,

p. iva e numero di iscrizione nel registro delle

Imprese di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia

00411600794, giusta visura in data 24 gennaio 2023.

Contraenti della cui identità personale e veste

rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di

Firenze sono certo,

PREMESSO CHE

- con determinazione n. DD/2022/07609 del 20 ottobre

2022 della Direzione Ufficio del Sindaco, Servizio

Amministrativo e Quartieri e successiva determinazione

n. DD/2022/07678 del 21 ottobre 2022 della Direzione

Gare, Appalti e Partecipate, Servizio Amministrativo

Beni e Servizi, veniva indetta in forma telematica

sulla piattaforma START della Regione Toscana una

procedura aperta per l'affidamento dell'Accordo Quadro

avente ad oggetto il servizio di tipografia del Comune

di Firenze, secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. LGS 50/2016 ed art. 2 del D. L. 76/2020, così come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. e venivano altresì approvati i relativi atti di gara;

- conforme risulta da verbale in data 16 gennaio 2023, è stata proposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto a favore dell'Impresa "ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL", che ha presentato l'offerta, ritenuta congrua, con ribasso pari al 30,01585% (trenta virgola zero millecinquecentottantacinque per cento) sull'importo di € 700.000,00 (settecentomila) posto a base di gara;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Ufficio del Sindaco, Servizio Amministrativo e Quartieri, n. DD/2023/00418 del 24 gennaio 2023, l'accordo quadro in oggetto veniva aggiudicato, fatto salvo l'esito positivo dei controlli, a "ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL";

- sono state effettuate con esito positivo le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal D. Lgs 50/2016, come risulta dalla comunicazione recepita al Prot. 69045 del 28 febbraio 2023 della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici;

- con nota prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0011411_20230206

del 6 febbraio 2023 è stata richiesta l'informativa

antimafia ai sensi dell'art.92 comma 1 del D. Lgs

159/2011;

- sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta

suindicata e, pertanto, la stipula del presente

contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del

D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso da parte

dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle

medesime disposizioni;

- l'accordo quadro vuol farsi risultare da regolare

contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad

ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come

sopra costituite, convengono e stipulano quanto

appresso:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del

Servizio Amministrativo e Quartieri della Direzione

Ufficio del Sindaco nella persona del Dott. Massimo

CAPANTINI ed in esecuzione degli atti in premessa

citati, conclude con l'Impresa "ARTI GRAFICHE CARDAMONE

S.R.L.", nella persona del Sig. Raffaele CARDAMONE, che

accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo

operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs

50/2016 di esecuzione del "Servizio di tipografia del

Comune di Firenze" alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- alle offerte economica e tecnica presentate in sede

di gara e conservate sulla piattaforma START;

nonché ai seguenti elaborati che, sottoscritti

digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte

integrante e sostanziale:

- capitolato speciale di appalto;

- allegati A.1, A.2, B, C (prodotti elettorali 1,2 e

3), D, E, F, elaborati approvati con le determinazioni

dirigenziali n.DD/2022/07609 e n. DD/2022/7678,

richiamate in premessa, e che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente atto, pur se non

materialmente allegati, che l'appaltatore dichiara di

ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna per

l'esecuzione dei servizi in oggetto.

Il Sig. Raffaele CARDAMONE, nei nomi, accetta

l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto

di accordo quadro, nonchè tutte le condizioni cui viene

subordinato, che si obbliga ad osservare e fare

osservare scrupolosamente.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi

derivanti dal codice di comportamento adottato dalla

stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, sia con riferimento al presente contratto, sia con riferimento ad ogni contratto attuativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

Il Sig. Raffaele CARDAMONE, nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni, che di volta in volta verranno richieste con appositi contratti attuativi, secondo le tipologie elencate nei suddetti allegati integranti e, pertanto, dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi. L'appaltatore si impegna conseguentemente ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente accordo quadro entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. Le singole prestazioni saranno di volta in volta ordinate dall'Amministrazione nell'ambito di specifici appalti attuativi, i quali individueranno il budget complessivo di spesa per il periodo compreso nell'appalto attuativo stesso, calcolato in base alla

stima presunta delle esigenze dell'Amministrazione. Per ogni tipo di prodotto, i quantitativi richiesti potranno essere maggiori o minori rispetto al fabbisogno massimo presunto indicato negli atti di gara, comunque nel rispetto del limite massimo di importo previsto dall'Accordo Quadro. Pertanto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora gli venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro stesso entro il limite massimo di importo previsto di Euro 700.000,00 (settecentomila) entro il periodo di validità indicato all'articolo che segue.

L'importo massimo dell'Accordo Quadro sopra indicato non costituisce assolutamente indicazione di corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno della Stazione Appaltante, presunto e non vincolante.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo sopra citato, che è meramente presuntivo, con la conseguenza che il suo

mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'Appaltatore.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici ordinativi dalla Stazione Appaltante nei limiti definiti dal presente Accordo.

ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata massima di 2 (due) anni e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato dall'art. 2 che precede. Il contratto di Accordo Quadro può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza naturale del contratto originario, fatte salve eventuali situazioni contingenti, impreviste e imprevedibili.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti attuativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo

previsto dai contratti attuativi stessi per l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs 50/2016.

Le parti si danno atto che detta protrazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.

La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

ART. 4 - GARANZIE

Le parti danno atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata sul limite massimo di importo previsto di € 700.000,00 (settecentomila), viene ridotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 D.Lgs 50/2016 essendo l'Impresa "ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L." in possesso delle previste certificazioni, e viene costituita per un importo pari a € 112.088,76 (centododicimilaottantotto virgola settantasei

centesimi) mediante polizza fideiussoria n. 1096416591

emessa da HDI Assicurazioni spa, Agenzia 1096/2EX

LAMEZIA T. PIAVE - 1096 in data 20 febbraio 2023.

L'affidatario ha trasmesso al Servizio Amministrativo e

Quartieri della Direzione Ufficio del Sindaco tutte le

polizze assicurative previste dall'art. 13 del

Capitolato speciale d'appalto.

ART. 5 - SUBAPPALTO

L'impresa affidataria "ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L."

ha dichiarato, a corredo dell'offerta, di non voler

ricorrere al subappalto.

ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136

DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE

DEI CORRISPETTIVI DELL'ACCORDO QUADRO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi

finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del

13/08/2010, l'Impresa "ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L."

si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge

sopracitata per ciascun contratto attuativo del

presente accordo quadro. In particolare, la suddetta

Impresa con nota di trasmissione recepita al prot. n.

73805 del 3 marzo 2023, che si conserva agli atti

dell'Ufficio Contratti Pubblici, ha provveduto a

comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri

conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e le

generalità della persona delegata ad operare su di essi. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L. n.136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nel documento, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).

"ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L." si avvale di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 105 comma 3 c) bis del D. Lgs.50/2016, che sono stati prodotti sulla piattaforma START della Regione Toscana.

ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE

AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

"ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L." dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al

protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai Comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le dichiarazioni relative a tale Protocollo si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e si intendono accettate con la sottoscrizione del presente atto.

ART. 8 - CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascun contratto attuativo con il quale sarà richiesto all'affidatario del presente accordo quadro lo svolgimento di interventi oggetto dell'accordo, così come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà concluso mediante scrittura privata con mezzo elettronico. Si fa, in ogni caso, riferimento all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 9 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Foro di Firenze.

ART. 10 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e consequenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico e, sugli allegati, mediante bollo virtuale, giusta autorizzazione n. 67833 del 2 agosto 2016 dell'Agenzia delle Entrate.

I servizi di cui ai contratti attuativi di appalto sono soggetti al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo

sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di
firma digitale valida alla data odierna nel testo e
negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante.
Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico
e occupa pagine intere 13 (tredici) e parte della
seguinte fino a qui.